



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

*Ufficio 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari*

## DECRETO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego a nome dell'Impresa ITAL-AGRO s.r.l. dei prodotti fitosanitari consentiti per uso non professionale ai sensi dell'art 7 del DM n 33/2018 a seguito della modifica della classificazione di pericolo della sostanza attiva metaldeide in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2020/217.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successive modifiche e rettifiche;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 2020/217 recante modifiche al succitato regolamento (CE) n. 1272/2008 ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico e che, in particolare, ha modificato la classificazione armonizzata della sostanza attiva metaldeide con decorrenza dal 1° ottobre 2021;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2018, n. 33 recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”, in particolare gli articoli 7 e 8 che stabiliscono “Misure transitorie” per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari su piante ornamentali o su piante edibili (identificati rispettivamente con gli acronimi PFNPO e PFNPE) e l’articolo 4 concernente “Misure per il commercio e la vendita”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, in particolare l’art. 28 recante deroga alle disposizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari relativamente ai prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico già disciplinati come presidi medico-chirurgici;

**VISTA** la nota circolare n. 7 del 15 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13/05/1999 che stabilisce requisiti nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari sopra citati;

**TENTO CONTO** degli obblighi dei fornitori in merito alla classificazione di pericolo, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, tra cui i prodotti fitosanitari, ai sensi del succitato regolamento (CE) n 1272/2008;

**VISTA** la nota circolare del 15 giugno 2021 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alla gestione dei prodotti fitosanitari consentiti per l’uso non professionale ai sensi dei succitati articoli 7 e 8 del D.M. n 33/2018, a seguito dell’adeguamento della classificazione di pericolo, l’etichettatura e l’imballaggio ai sensi del suddetto regolamento delegato (UE) n. 2020/217;

**RITENUTO** di revocare l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico (PFNPO) che, a seguito del suddetto adeguamento della classificazione di pericolo, risultino non più conformi ai requisiti previsti per l’uso non professionale ai sensi dell’art. 7 del D.M. n 33/2018;

**RITENUTO** di consentire, su istanza delle Imprese interessate, lo smaltimento per l’esclusivo uso professionale delle scorte dei prodotti di cui trattasi, previa rietichettatura mediante apposizione dell’etichetta professionale aggiornata alla nuova classificazione di pericolo o consegna all’acquirente della nuova etichetta professionale, in attuazione delle disposizioni concernenti lo stoccaggio, la vendita e l’acquisto dei prodotti per uso professionale ai sensi del succitato D.lgs. n 150/2012 e del Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014;

**RITENUTO**, altresì, di non consentire lo smaltimento delle scorte di PFNPO secondo le suddette modalità ai rivenditori non muniti dell’abilitazione di cui all’art. 8 del D.lgs. n 150/2012 ai quali non è consentita la vendita dei prodotti per uso professionale, fatta salva la facoltà delle Imprese del ricollocamento sul mercato di tali scorte di prodotto, previa rietichettatura, o corredati di etichetta professionale aggiornata, ed eventuale adeguamento dell’imballaggio, al fine di consentirne lo smaltimento attraverso i canali di vendita idonei e minimizzarne l’eliminazione come rifiuto;

**VISTA** la nota dell'impresa ITAL- AGRO s.r.l. del 16 luglio 2021 concernente l'adeguamento della classificazione di pericolo, ai sensi del succitato regolamento delegato (UE) n. 2020/217, dei prodotti fitosanitari consentiti per uso non professionale;

**CONSIDERATO** che a seguito della nuova classificazione di pericolo individuata dall'Impresa il prodotto fitosanitario LUMACHICIDA METAFLOR, registrazione n 10805, risulta non conforme ai requisiti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.M. n 33/2018;

**CONSIDERATO** che la suddetta Impresa non ha presentato richiesta di smaltimento delle giacenze del prodotto fitosanitario in questione;

**RITENUTO** di revocare l'autorizzazione del prodotto in questione;

## **D E C R E T A**

È revocata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario LUMACHICIDA METAFLOR registrato al n. 10805 a nome dell'impresa ITAL- AGRO s.r.l. con sede legale in Via Durini, 15 – 20122 Milano.

La suddetta Impresa è tenuta ad adottare ogni iniziativa ai fini del ritiro delle giacenze.

I dati relativi al prodotto sono disponibili nel portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella “Banca dati dei prodotti fitosanitari”.

Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute nell'area dedicata ai “Prodotti fitosanitari” e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, lì 29 settembre 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**  
\*f.to dott. Massimo CASCIELLO

GM/

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93''*